Ravvedimento operoso - ISTRUZIONI

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti, liquidazioni già notificati).

Il pagamento può avvenire anche con più versamenti in tempi diversi purché tutti siano effettuati entro il termine previsto.

Il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso modello di pagamento utilizzabile per i versamenti normali, maggiorando la sola cifra che si va a versare (in alto in cifre e per esteso) delle sanzioni e degli interessi, e indicando senza alcuna maggiorazione le cifre dedicate alle singole voci (in basso).

Nel modello di pagamento in Euro è inserita una casella che deve essere barrata nel caso in cui il pagamento sia comprensivo delle sanzioni e degli interessi previsti dal ravvedimento.

Tipo di violazione ICI 2011

- a) mancato pagamento di acconto o saldo entro 30 giorni (sanzioni al 30% ridotta ad 1/10 = 3%)
- b) mancato pagamento di acconto o saldo entro un anno dalla scadenza e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (sanzione 30% ridotta ad 1/8 = 3,75%)
- c) omessa denuncia ICI anno 2011 per 2010 (regolarizzabile entro 90 giorni dalla scadenza sanzione minima ridotta a 1/10)

Tipo di violazione ICI 2010

- a) parziale pagamento 2010 (regolarizzabile entro un anno dalla scadenza e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) sanzione 30% ridotta ad 1/10=3%
- b) parziale pagamento con infedele denuncia ICI per l'anno 2009 (regolarizzabile entro un anno dal termine di presentazione della dichiarazione redditi 30/9/10 sanzione 50% ridotta ad 1/10 = 5%)

Del ravvedimento operoso occorre darne comunicazione all'Ufficio Tributi, con presentazione, in allegato, di copia della ricevuta di pagamento, che va effettuato utilizzando il modulo F24 oppure bollettino di pagamento I.C.I. di competenza, a favore del Comune di Castel San Pietro Terme, n° di c/c postale 37119609 (barrando l'apposita casella relativa a RAVVEDIMENTO).

Nel modulo F24 i codici da indicare sono: codice comune di CASTEL SAN PIETRO TERME C265 3901 ICI su abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9) 3902 ICI su terreni agricoli 3903 ICI su aree edificabili 3904 ICI su altri fabbricati 3906 ICI INTERESSI

3907 ICI SANZIONI

Compilazione moduli di pagamento: importo pagato (in cifre e in lettere), generalità del contribuente, comune di ubicazione degli immobili, codice fiscale del contribuente. Compilare anche la parte relativa all'anno d'imposta, al pagamento in acconto/saldo e le caselline relative alle voci per cui si paga, con indicazione della sola imposta e barrare la casella RAVVEDIMENTO.

Quindi se il PAGAMENTO DELL'IMPOSTA 2011 avviene ENTRO UN ANNO E COMUNQUE ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI REDDITI la sanzione è ridotta ad 1/8 (3,75%), mentre se il PAGAMENTO DELL'IMPOSTA avviene ENTRO UN MESE DAL TERMINE DI PAGAMENTO la sanzione è ridotta ad 1/10 (3%).

Gli interessi vanno calcolati al saggio legale previsto, attualmente del 1,5% (dal 1° gennaio 2011), con maturazione giornaliera, e sono rapportati all'anno civile, secondo la sequente formula:

I.C.I. dovuta x gg. x + Int. 1% (dal 1/1/2010) e/o 1,5% (dal 1/1/2011) : 36.500.